

**ACCOLLA.** Sì, propongo la soppressione dell'articolo, riferendomi alla legge del 14 luglio 1866.

**FIASTRI.** A me pare ché, messe in chiaro le cose, noi ci possiamo trovare facilmente di accordo. E richiamo l'attenzione della Camera ad un punto essenziale.

Oggi noi non stiamo discutendo assolutamente la legge del registro e bollo, ma delle modificazioni alla legge del registro e bollo che già esiste. Queste modificazioni, che stiamo discutendo, sono in relazione colle disposizioni contenute nel testo che dovrà aver vigore; epperò bisogna interpretarle, intenderle in relazione al testo della legge fondamentale.

L'articolo 23, paragrafo 2 della legge fondamentale, parla unicamente di quei contratti che non contengono elementi positivi di liquidazione, vale a dire valori espressamente contenuti in cifre, e così riguarda le denunce che si fanno per le successioni: epperò tutte le disposizioni che oggi noi stiamo per adottare riguardano il modo di valutazione o di questi contratti o dei valori dei fondi che cadono nella successione.

Ciò posto, non potrebbe più avere significato ed importanza, ciò che ha detto perfettamente bene l'onorevole Accolla; imperocché io credo che ciò che non può fare una sentenza di tribunale, lo può fare ancor meno il fisco, essendochè un contratto stabilito fra le parti non può essere annullato da un tribunale.

Potrà mai il fisco annullare, solamente per riduzione della tassa di registro? A me non pare certo.

Dunque io convengo perfettamente coll'onorevole Cancellieri che il vero prezzo dei fondi, è ciò che si può ricavare dalla vendita: il fondo vale tanto quanto si può vendere: quando adunque abbiamo una convenzione, a meno che vi siano argomenti per sospettare le frodi, nel qual caso, non solo vi sarà una azione civile, ma vi potrà essere anche un'azione penale, io dico, fuori di questo caso, il fisco non debbe ricorrere a nessun mezzo; debbe stare alle basi del contratto. Se noi intendiamo le modificazioni proposte dalla Commissione e sostenute dal commissario regio nel modo che ho accennato, tutte le divergenze sono tolte; e così anche l'emendamento dell'onorevole Cancellieri non avrebbe più ragione di essere, a meno che non si volesse riprodurre là dove si parla del caso, in cui per le successioni si pagasse unicamente sulle attività, e non senza detrazione dei pesi: ed allora credo che si dovrà ammettere che la detrazione di certi pesi inerenti alla proprietà stessa, debba aver luogo.

Fatta questa dichiarazione, io attenderò dall'onorevole commissario regio e dalla Commissione, che dicano se sono di questo mio avviso, e in tal caso credo che la discussione sarebbe finita.

**PRESIDENTE.** Dunque nessun altro chiedendo la parola...

**CORSI, relatore.** I rimproveri mossi dall'onorevole Accolla sono, in apparenza, abbastanza giusti.

La Commissione, certo, non ha mica preteso che il valore vero del fondo sia diverso da quello che è determinato dalla offerta e dalla domanda.

La Commissione conosce perfettamente cotesta legge, ma ha inteso di dare un'arme all'amministrazione contro le frodi che si commettono. Mi permetta l'onorevole Accolla di non dividere la sua opinione che le frodi siano rare; io le credo anzi frequenti, specialmente quelle che si commettono simulando prezzi assai inferiori ai veri, per risparmiare precisamente porzione della tassa.

Quest'arme era tanto più necessaria all'amministrazione; quando le dolorose necessità dell'erario ci sforzano ad aumentare il quantitativo della tassa; perchè se si cerca di diminuire la verità dei prezzi quando la tassa è più bassa, tanto più lo si farà quando siamo costretti ad elevare il quantitativo della tassa relativa.

È in questo senso che la Commissione ha inteso di stabilire l'articolo 2, cioè di estendere anche ai contratti a titolo oneroso la disposizione per la quale gli ufficiali dell'amministrazione potevano col multiplo dell'imposta conoscere se il prezzo che veniva specificato nel contratto fosse o no il vero prezzo del fondo, e le oscillazioni che possono nascere dalla diversità della offerta e della domanda, in altri termini dalla diversità delle condizioni del mercato. Mi pare che a questo fosse abbastanza provveduto quando era dichiarato che a questo ed al sistema relativo si poteva venire unicamente quando il prezzo denunziato sia di un quarto inferiore al prezzo che risultasse dal multiplo dell'imposta.

In questi termini mi pare che l'obbiezione fatta dall'onorevole Accolla sia eliminata, e che egli stesso debba persuadersi che qualche arme conviene dare all'amministrazione per riparare alle frodi che si commettono, e che io, ripeto, credo frequenti.

Ritenuto questo concetto, quando l'onorevole Accolla e l'onorevole Cancellieri intendano di fare degli emendamenti, i quali, tenuta ferma la garanzia per l'amministrazione, riescano meno onerosi, sono dispostissimo ad accettarli.

A me pare che vi sia una certa differenza tra l'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri e le osservazioni fatte dall'onorevole Accolla.

L'onorevole Cancellieri vorrebbe che dal valore dell'immobile fosse dedotto il capitale corrispondente ai pesi, e quindi successivamente dedotta una proporzionale parte d'imposta, la quale non dovrebbe più entrare nel multiplo; invece l'onorevole Accolla porta le sue osservazioni in un altro campo. Egli dice: perchè volete voi fissare un quarto od un ottavo di differenza sull'esito del multiplo per determinare la stima? Lasciate al fisco, lasciate all'agente delle finanze lo scoprire se vi sia la frode, e quando ne trovi gli elementi saprà domandare la stima.

Ma mi perdoni l'onorevole Accolla, l'articolo 2 è stato